

Informativa alla Clientela

OGGETTO: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia” (Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - G.U. n. 210 dell’8 settembre 2023 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1040 del 10 novembre 2023 - G.U. n. 269 del 17 novembre 2023).

Con l’**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1023 del 15 settembre 2023** (G.U. n. 225 del 26 settembre 2023), recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*”, è stata adottata una misura di **sospensione del pagamento delle rate dei mutui**, a seguito della **Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - G.U. n. 210 dell’8 settembre 2023** - con la quale è stato dichiarato, **per 12 mesi dalla data di deliberazione (vale a dire fino al 28 agosto 2024) lo stato di emergenza** in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, l’art. 9 (*Sospensione dei mutui*), comma 1, della sopra citata Ordinanza ha disposto che, in ragione del grave disagio socio economico derivante dell’evento in oggetto - che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile - i **sogetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, previa presentazione di autocertificazione, svolte nei medesimi edifici hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (vale a dire fino al 28 agosto 2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.**

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel seguito, l’**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1040 del 10 novembre 2023** (G.U. n. 269 del 17 novembre 2023), recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha incluso nell’applicazione della misura della sospensione dei mutui di cui sopra **anche le attività consistenti nella produzione di prodotti agricoli**, nei termini di seguito indicati.

Nello specifico, il sopra menzionato art. 9, comma 1, **è sostituito dal seguente**: “(...) *I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.*”.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Mediocredito Centrale S.p.A. dovrà essere avanzata alla stessa entro il 18 gennaio 2024.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza del 28 agosto 2024.**

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) **la sola quota capitale**
ovvero
- 2) **l’intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 1): gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2): il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per una durata che sarà definita dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

La sospensione **non comporta:**

- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, anticipata via fax al numero: 06-47912036 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all’indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it, secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., *Chief Financial Officer* - *Back office* amministrativo e finanziario, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all’indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta